



POR FSE 2014-2020 Avviso
"Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19"

Indetto ai sensi del Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale della Regione Toscana n. 20130 del 09/12/2020 e successivo D.D. n. 21750 del 30/12/2020, della Delibera Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, della Deliberazioni di Giunta Comunale n. 62 del 21/06/2021 e n. 65 del 30/06/2021 e della Determinazione del Settore Gestione Assetto del Territorio R.P. n. 07/2021;

Il Responsabile del Settore Gestione Assetto del Territorio

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino alle ore 13.00 del 31/07/2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione a seguito dell'emergenza COVID-19 (POR-FSE 2014-2020).

ARTICOLO 1 – Soggetti destinatari del contributo

I destinatari in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo sono individuati tra le persone in situazione di particolare disagio socio-economico, anche temporaneo, con particolare riferimento a:

- 1) - persone/nuclei familiari con una riduzione pari al 25% del reddito complessivo tra l'anno 2019 e l'anno 2020 a causa della diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 dimostrabile nei seguenti modi:
 - a) presentazione dell' attestazione ISEE CORRENTE rispetto all'Attestazione ISEE ORDINARIO;
 - b) presentazione delle Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) e CUD 2021 (redditi 2020) di tutti i componenti maggiorenni il Nucleo familiare ovvero i corrispettivi dell'anno del 2019 e 2020;
 - c) presentazione del 730/2020 (redditi 2019) e 730/2021 (redditi 2020) di tutti i componenti il nucleo familiare;
 - persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo generando causa di mancata liquidità;
 - persone/nuclei familiari che in seguito all'emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna entrata economica;
 - nuclei familiari che hanno subito un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha causato forte difficoltà al nucleo familiare;
- 2) persone che non hanno percepito alcuna entrata nel 2019 e che la condizione di disoccupazione si è protratta anche nel 2020 a causa dell'impossibilità di trovare una nuova occupazione per il perdurare dell'Emergenza sanitaria;



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Allegato A

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo i soggetti di cui all'Articolo 1) che, **alla data di presentazione della domanda**, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1. a) Essere residenti nel Comune di Pieve a Nievole e avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

- I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;

- I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia;

c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.;

e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);*

f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Allegato A

- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissato dalla lettera e) e lettera g);
- i) Presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25;

La certificazione ISEE e deve essere completa in tutte le sue parti e non deve riportare annotazioni di Omissioni e/o Difformità.

- j) Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,08 così come stabilito dal punto 1.1 della Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020);
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 pari ad € 13.405,08 e l'importo di € 28.727,25;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite accesso all'ERP - Tab. "A" L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).

2. Possono partecipare al presente avviso anche i cittadini che percepiscono altre forme di intervento pubblico (Reddito di Cittadinanza, Naspi o altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale) il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo sostentamento alla luce della grave emergenza sanitaria in corso.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall' art. 1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'Art. 1 e 2, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

In caso di uguale incidenza, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori;



b) Presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio Casa del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì in base alle disposizioni di cui all' Art. 5 del presente bando alla formazione della graduatoria.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet www.comune.pieve-a-nievole.pt.it.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

Art. 7 – Determinazione del Contributo e importo massimo spettante

a) Come stabilito dall'Art. 3 dell'All. A del Decreto Dirigenziale R.T. n. 20130/2020 l'importo massimo erogabile non potrà superare complessivamente Euro 3.000,00 (combinato tra due o tre azioni su persone singole o sullo stesso nucleo familiare);

b) Il contributo, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE è assegnato, nei limiti della disponibilità finanziaria, secondo quanto disposto dall'Art. 4 della Delibera G.R.T. n. 402/2020 ed è altresì rimodulato nei limiti della precedente lettera a):

- **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di Euro 3.000,00;
- **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.250,00.

c) Il contributo decorre dal **1° Gennaio 2021 fino al 31 Luglio 2021** e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 8 – Erogazione del contributo

1. La graduatoria è valida per l'erogazione in una unica soluzione del contributo FSE relativo all'anno 2021.
2. La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al totale dei fondi disponibili trasferiti dalla Società della Salute della Valdinievole.
3. Il contributo verrà assegnato prioritariamente alla Fascia A fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso risultino soddisfatte le domande di contributo collocate in Fascia A e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procede ad assegnare il contributo ai soggetti collocati nella Fascia B fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
4. Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN del richiedente per l'accredito della somma spettante.
5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione, atto notorio o simili, che ne attesti il loro diritto.
6. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.



7. L'erogazione del contributo a favore di soggetti cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
8. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale (es. *Contributo regionale per la morosità incolpevole*).

Art. 9 – Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 13.00 del 31/07/2021**.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle domande

Il presente Avviso ed il modello di domanda sono disponibili presso l'URP del Comune di Pieve a Nievole P.zza XX Settembre n. 1 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00) o scaricabili direttamente dal sito internet del Comune www.comune.pieve-a-nievole.pt.it.

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la documentazione di cui all'Art. 11 del presente, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

- presso l'Ufficio Protocollo, Piazza XX Settembre n. 1, aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13:00;
- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di PIEVE A NIEVOLE, Piazza XX Settembre nc.1, 51018 Pieve a Nievole (PT). *Anche in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine indicato all'Art. 9, pena l'esclusione;*
- inviata tramite PEC (*intestata al richiedente*) all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it.

La sottoscrizione della domanda include il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 – Documentazione da allegare alla domanda

1. Documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. Copia del contratto di locazione registrato (comprese registrazioni annuali e/o dichiarazione cedolare secca);
3. Codice IBAN per l'accredito del contributo (indicare sulla domanda);
4. Eventuale verbale della Commissione Medica che attesti il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare;
5. Attestazione ISEE o ISEE corrente del nucleo familiare, in corso di validità;
6. Documentazione attestante la riduzione del reddito come specificato all'Art. 1 del presente Avviso (CUD 2020 e CUD 2021 ovvero i corrispettivi dell'anno del 2019 e 2020, oppure 730/2020 e 730/2021 di tutti i componenti il nucleo familiare);
7. Scheda di domanda d'iscrizione al Progetto FSE compilata e firmata (all. C).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell' art. 71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all' Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Allegato A

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

- Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e verifiche dei dati reddituali e patrimoniali ai sensi del Regolamento per l'effettuazione dei controlli delle Dichiarazioni I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 27/02/2012.

ARTICOLO 13 - Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi del presente avviso. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole . Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail info@studionarducci.it .

ARTICOLO 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402/2020 e s.m.i. al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20130 del 09/12/2020 e s.m.i..

Pieve a Nievole, 01/07/2021

Documento firmato digitalmente ()*
Il Responsabile del Settore
Gestione Assetto del Territorio

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.